



02.06

LBX 11

POL 298

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 23 gennaio 2025

Oggetto: Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e valorizzazione delle identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI VICEPRESIDENTE	
STEFANO SCARAMELLI VICEPRESIDENTE	
FRANCESCO GAZZETTI CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
MARCO STELLA CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
FEDERICA FRATONI CONSIGLIERE SEGRETARIO	
DIEGO PETRUCCI CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge

Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1- Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001. Modifiche al titolo della l.r. 46/2015

Art. 2 - Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

Art. 3 - Feste, celebrazioni e premi. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015

Art. 4 - Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio regionale. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015

Art. 5 - Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Inserimento dell'articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015

Art. 6 - Norma finanziaria. Modifiche all'art. 7 della l.r. 46/2015

Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere m, q) e v) e l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità;

2. Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità, l'emblema di appartenenza ad un luogo. Esse creano un vincolo di valori e sono espressione della storia e dell'identità della comunità che di generazione in generazione si trova su quel territorio. La consapevolezza che preservare le tradizioni di un territorio rappresenta il modo migliore per consolidare l'identità degli individui che ci vivono e per consegnare alle future generazioni un patrimonio solido di contenuti e di esperienze su cui costruire la propria storia;

3. Il Consiglio regionale nel riconoscere l'importanza di salvaguardare e valorizzare l'identità e le tradizioni del territorio regionale intende modificare la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) prevedendo la possibilità di sostenere economicamente anche

l'organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione delle suddette finalità;

5. Al fine di consentire la realizzazione, entro tempi brevi, delle iniziative previste dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno dopo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001. Modifiche al titolo della l.r. 46/2015.

1. Il titolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:

“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana”.

Art. 2

Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

2. Il punto 1 del preambolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale, tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione, nonché iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano”.

Art. 3

Feste, celebrazioni e premi. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015

1. La rubrica del titolo I della l.r. 46/2015 è sostituita dalla presente: *“Feste, celebrazioni, iniziative e premi”.*

Art. 4

Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio regionale. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 3 quater della l.r. 46/2015 è inserito il seguente capo: *“CAPO II ter – Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano”.*

Art. 5

Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Inserimento dell'articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015

1. Dopo il capo II ter della l.r. 46/2015 è inserito il seguente articolo:

*“Art. 3 quinquies
(Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano)*

1. *Il Consiglio regionale al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e*

delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento”.

Art. 6

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 7 della l.r. 46/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:

“2 bis Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 quinquies della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 60.000,00 e non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:

“2 ter Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 quinquies della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione”.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge

Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, prevedendo la possibilità per il Consiglio regionale di destinare risorse dedicate per l'organizzazione di specifiche iniziative attraverso una deliberazione dell'Ufficio di presidenza che puntualmente stabilisca linee di indirizzo e modalità organizzative e di finanziamento.

Descrizione dell'articolato.

La presente proposta di legge si compone di 7 articoli di modifica alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), che disciplina iniziative istituzionali altamente significative quali la Festa della Toscana, Pianeta Galileo, il premio regionale Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci, nonché la celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana.

Art. 1 Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001. Modifiche al titolo della l.r. 46/2015.

L'art. 1 modifica il titolo della l.r. 46/2015 con il seguente: *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana”*, esplicitando il riferimento specifico all'identità toscana.

Art. 2 Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

Con l'art. 2 si sostituisce il punto 1 preambolo della l.r. 46/2015, inserendo esplicitamente anche le *“iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano”*.

Art. 3 Feste, celebrazioni e premi. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015

L'art. 3 sostituisce la rubrica del titolo I della l.r. 46/2015 ricomprendendo anche le iniziative oltre alle feste, le celebrazioni e i premi.

Art. 4 Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio regionale. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015

Con l'art 4 si inserisce nella l.r. 46/2015 il Capo II ter, specificamente dedicato alle iniziative di valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio toscano.

Art. 5 Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Inserimento dell'articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015

L'art. 5 disciplina le modalità organizzative delle iniziative di valorizzazione dell'identità e delle tradizioni regionali toscane previste dalla proposta di legge, evidenziando la volontà del Consiglio regionale di sostenerne economicamente l'organizzazione. Gli indirizzi per l'individuazione di specifici progetti saranno stabiliti attraverso una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che definirà anche modalità organizzative e di finanziamento.

Art. 6 Norma finanziaria. Modifiche all'art. 7 della l.r. 46/2015

L'art. 6 modifica l'art.7 della l.r. 46/2015, contenente la norma finanziaria con l'elencazione puntuale degli oneri relativi alle diverse fattispecie contenute nella legge, attraverso l'inserimento di due diversi commi.

In riferimento alle iniziative su identità e tradizioni del territorio regionale toscano viene inserito il comma 2 bis che quantifica le risorse a esse dedicate e sancisce l'invarianza finanziaria rispetto al bilancio di previsione 2025-2027, che già prevede lo stanziamento delle risorse di cui alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 "Spese correnti". Con l'inserimento del comma 2 ter si stabilisce che per le annualità successive si provvederà alla quantificazione delle risorse e alla loro copertura con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Art. 7 Entrata in vigore

Con l'articolo 7 si stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno dopo la pubblicazione sul Burt.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: **“Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.”**

Soggetto proponente: **Ufficio di Presidenza**

Copertura finanziaria: Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge

La presente proposta di legge ha l’obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale Toscano, andando a tal fine a modificare la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) ossia prevedendo la possibilità per l’Ufficio di Presidenza di poter sostenere economicamente anche l’organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione delle suddette finalità.

La proposta di legge intende favorire lo sviluppo della consapevolezza che preservare le tradizioni di un territorio rappresenta il modo migliore per consolidare l’identità degli individui che ci vivono e per consegnare alle future generazioni un patrimonio solido di contenuti e di esperienze su cui costruire la propria storia.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge hanno natura regolatoria e non producono oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti vigenti nel bilancio del consiglio regionale 2025-2026-2027 destinati alla legge regionale la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001). Il Consiglio regionale, al fine di promuovere e valorizzare l’identità e le tradizioni del territorio regionale Toscano, intende sostenere economicamente anche l’organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità per un importo massimo complessivo di euro 60.000,00 per ciascuna annualità del bilancio del consiglio regionale 2025-2026-2027. L’importo complessivo nel triennio è pari ad euro 180.000,00 destinati a spese correnti. Il costo risulta

complessivamente stimato onde garantire la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 3 quinquies, commi 1 e 2. Detto costo è stato ritenuto congruo sulla base di una valutazione del contesto territoriale di riferimento.

La Regione, sulla base della presentazione di progetti per la realizzazione delle iniziative rivolte alla realizzazione delle finalità della presente proposta di legge, provvederà a determinare il relativo sostegno economico nel limite della spesa potenziale massima ivi stabilita.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come previsto all'articolo 6 che esplicita la neutralità finanziaria.

Trattasi di legge non onerosa, in quanto non dispiega alcun impatto economico sul bilancio del Consiglio regionale, non comportando alcuna spesa aggiuntiva rispetto agli equilibri finanziari previsti nel bilancio di previsione 2025-2026-2027 così come si evince dalla seguente tabella esplicativa:

Prima dell'approvazione della PDL in oggetto la Missione 5 Programma 2 titolo 1 risulta pari ad euro 1.406.106,62 per l'esercizio 2025, euro 1.310.810,52 per l'esercizio 2026 ed euro 1.309.741,24 per l'esercizio 2027, come da deliberazione Consiglio n. 1 del 14.01.2025. Lo stanziamento dei capitoli del bilancio gestionale interessati alla modifica legislativa sono i seguenti

Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsione 2025	Previsione plu 2026	Previsione plu 2027
10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10523	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale	205.000,00	205.000,00	205.000,00

A seguito dell'approvazione della proposta di legge in oggetto la Missione 5 Programma 2 titolo 1 permane pari ad euro 1.406.106,62 per l'esercizio 2025, euro 1.310.810,52 per l'esercizio 2026 ed euro 1.309.741,24 per l'esercizio 2027, come da deliberazione Consiglio n. 1 del 14.01.2025. Lo stanziamento dei capitoli del bilancio gestionale interessati alla modifica legislativa sono i seguenti in virtù della propedeutica variazione compensativa effettuata al bilancio gestionale del Consiglio con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 23 gennaio 2025 (vedi allegato 1 in estratto):

Numero capitolo	Descrizione capitolo	Previsione 2025	Previsione plu 2026	Previsione plu 2027
10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10523	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	70.000,00	70.000,00	70.000,00

10708	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA' E DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10742	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA' E DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale	205.000,00	205.000,00	205.000,00

La modifica normativa non produce oneri aggiuntivi ma è finalizzata a garantire, nell'ambito degli stanziamenti vigenti nel bilancio del consiglio regionale 2025-2026-2027, la salvaguardia e la valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni del territorio regionale e introducendo nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) una disposizione di carattere regolatorio consentendo all'Ufficio di Presidenza di poter sostenere anche economicamente l'organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità, prevedendone le modalità organizzative.

Dalla legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non comporta alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE
/AULA**

SI (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Iniziativa del Consiglio regionale per la salvaguardia e valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

Descrizione dell'intervento:

La norma intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, prevedendo la possibilità per il Consiglio regionale di destinare risorse dedicate per l'organizzazione di specifiche iniziative attraverso una deliberazione dell'Ufficio di presidenza che puntualmente stabilisca linee di indirizzo e modalità organizzative e di finanziamento.

La proposta di legge non ha come beneficiari imprese o comunque enti che esercitino di fatto un'attività economica. Non si tratta di aiuti di Stato.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI X

No

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI X

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO X

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali: _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

 FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. VANTAGGIO ECONOMICO

SI

NO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*
 - o articolo 93
 - o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____
 - o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):*
 - o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
 - o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
 - o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
 - o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Segretario generale

Dott. Savio Picone



SAVIO
PICONE
23.01.2025
16:44:05
GMT+01:00